

Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

PEC

Ai Rettori delle Università

**Ai Responsabili regionali per il
diritto allo studio**

Alla CRUI

All'ANDISU

OGGETTO: Decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021 recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”*. Circolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 1320/2021.

Si fa riferimento al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio al n. 107 e pubblicato sul sito istituzionale del MUR, con il quale è stato disposto l’incremento del valore delle borse e sono stati definiti i requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152 che così recita *“In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo”*.

Il d.m., pertanto, dispone nel senso indicato dalla norma al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell’ambito della misura di investimento 1.7

1

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

appartenente alla Componente 1 della Missione 4, nel conseguimento della milestone M4C1-2, nelle more dell'attuazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 68/2012 e dell'emanazione del relativo decreto interministeriale, tenuto conto che il decreto di cui trattasi delimita l'arco temporale della sua vigenza fino al 2026, fatto salvo che il decreto attuativo dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs n. 68/2012 non venga adottato prima.

ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL D.M. 1320/2021

Determinazione degli importi delle borse di studio

Con riferimento agli importi minimi delle borse di studio, il d.m., nelle more dell'attuazione definitiva dell'art. 7, comma 7, del d.lgs. 68/2012, applica agli importi attuali come da ultimo individuati dal MUR con d.m. 12 febbraio 2021, prot. n. 157 (euro 5.257,74 "studenti fuori sede", euro 2.898,51 "studenti pendolari", euro 1.981,75 "studenti in sede"), un incremento medio pari a euro 700,00 per il periodo di riferimento del PNRR (2021-2026) e, dunque, dall'anno accademico 2022/2023 sino all'anno accademico 2025/2026, incrementando in misura maggiore l'importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede, anche al fine di tenere conto della condizione particolarmente disagiata di questi ultimi, e portando l'importo medio a euro 4.079,33:

a) per gli studenti "fuori sede" e per gli studenti "indipendenti" l'importo di euro 5.257,74 è incrementato di euro 900,00, così da determinare l'importo di euro 6.157,74;

b) per gli studenti "pendolari" l'importo di euro 2.898,51 è incrementato di euro 700,00, così da determinare l'importo di euro 3.598,51;

c) per gli studenti "in sede" l'importo di euro 1.981,75 è incrementato di euro 500,00, così da determinare l'importo di euro 2.481,75.

Per il c.d. "studente indipendente" (cioè lo studente dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato, di importo non inferiore a quello stabilito da ciascuna regione entro una variazione massima in aumento, ovvero in riduzione, pari al 5% rispetto al valore di riferimento nazionale, il quale risulti non residente, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, nell'unità abitativa della famiglia di origine, né in alloggio di proprietà di un suo membro e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile) il valore nazionale di riferimento del reddito è stato incrementato dagli attuali 6.000,00 (previsti dal dPCM 2001) a 9.000 euro annui.

Il d.m. incentiva ulteriormente gli studenti economicamente più svantaggiati (studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

4, comma 2 del decreto), prevedendo per essi un incremento ulteriore dell'importo della borsa di studio spettante del 15%.

Disposizioni specifiche in tema di valore della borsa sono, altresì, previste per gli studenti con disabilità, per i quali il d.m. dispone che l'importo della borsa di studio può essere incrementato dalle Regioni fino al massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Inoltre, al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il *gap* di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) il d.m. dispone che l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. In prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al seguente link: <http://dati.ustat.miur.it/dataset/dati-per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3>.

Infine, per gli studenti impegnati nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, nonché di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, l'importo della borsa di studio è incrementato per un importo pari a 600 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

Requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica

Per quanto riguarda i requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica, il d.m. dispone un incremento dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), da ultimo individuati per l'anno accademico 2021/2022 con d.m. 18 marzo 2021 prot. n. 256 ("valore ISEE" fino ad euro 23.626,3, "valore ISPE" fino ad euro 51.361,58), sulla base della variazione su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato ufficialmente dall'ISTAT ad ottobre 2021 e pari a +3%.

Così operando la soglia massima di accesso ai benefici è stata fissata come segue:

- ISEE euro 24.335,11, con un incremento dunque di + euro 708,79;
- ISPE euro 52.902,43, con un incremento dunque di + euro 1.540,85.

Al fine di garantire alle Regioni un certo grado di autonomia che permetta alle stesse di rapportare il valore nazionale alla effettiva realtà territoriale, la norma prevede inoltre la possibilità per le stesse di ridurre la soglia massima sulla quale attestarsi fino ad un massimo del 30% in meno del valore nazionale.

Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Requisiti di eleggibilità relativi al merito

Per quanto riguarda i requisiti di eleggibilità relativi al merito, il d.m. si limita a richiamare i requisiti di merito previsti dal dPCM 9 aprile 2001, prevedendo specifiche deroghe per gli studenti disabili al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi di studio presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del *curriculum*, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre le disabilità, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto sia delle istituzioni che erogano i servizi. A questo proposito le Regioni, le Province autonome e le Università, queste ultime nella persona del docente delegato all'integrazione degli studenti diversamente abili di cui alla legge 18 gennaio 1999, n. 17, prendono in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2, istituendo per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dal decreto sino ad un massimo del 40%.

Norme transitorie e finali

L'attuazione degli interventi previsti dal d.m. avviene nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità previste per lo specifico investimento. Il monitoraggio va effettuato a partire dalla corretta classificazione del CUP sotto la voce: "M4C1 - Investimento 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università", indicando nell'apposito campo dell'indicatore fisico associato il valore delle borse di studio assegnate distinto per genere e per età dei beneficiari.

È stata inoltre inserita una disposizione per gli studenti iscritti, ai sensi della vigente normativa, contemporaneamente a più corsi di studio. In tal caso il d.m. prevede che si possa ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove gli stessi siano in possesso e mantengano i requisiti di merito previsti dal decreto per l'intera durata dei corsi. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

Per quanto non diversamente disposto dal d.m. e fino alla completa attuazione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 68/2012 trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

ULTERIORI SPECIFICAZIONI RISPETTO AL D.M. 1320/2021

Con riferimento al combinato disposto dell'art. 3, comma 3, che introduce una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell'art. 3, comma 8, che (ribadendo quanto già previsto dall'art. 9, comma 6, del dPCM del 09/04/2001¹) stabilisce che l'importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio, si riporta di seguito una tabella che esplicita il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento.

Livello ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento	7.081,40 (115%)	4.138,29 (115%)	2.854,01 (115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento	6.157,74 (100%)	3.598,51 (100%)	2.481,75 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento	gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 3.078,87)	gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.799,26)	gradualmente ridotta sino alla metà (minimo 1.240,88)

Con riferimento alle trattenute per servizio abitativo/ristorativo, assicurato gratuitamente e con un'adeguata flessibilità rispetto alla sede del corso di studio, si precisa che il DM si limita a confermare l'importo previsto dal dPCM 9 aprile 2001, per cui si possono ritenere compatibili con il nuovo DM gli adeguamenti dell'importo che le Regioni e gli enti DSU hanno applicato per tener conto del costo della vita e dei costi di gestione dei servizi a partire del 2001.

Con riferimento alla rateizzazione della borsa in tre *tranches*, il termine della prima rata può ritenersi – per la prima applicazione del decreto – non perentorio, tenendo conto della necessità di adeguare complessivamente il sistema. Pertanto, ove detto termine sia incompatibile con la formulazione delle graduatorie definitive oppure con la tempistica dei processi relativi

¹ L'art. 9 comma 6 del DPCM recita: La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'art. 5, comma 9. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

all'assegnazione dei fondi statali, si applica il pagamento della prima rata entro il termine del 31 dicembre come previsto all'art. 4, comma 13, del dPCM 9 aprile 2001.

Relativamente all'art. 3, comma 5, del DM si specifica che l'incremento del 20% della borsa per le studentesse STEM non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa.

Relativamente all'art. 3, comma 9, del DM, laddove prevede che i contributi per la mobilità internazionale debbano essere erogati prima dell'avvio del programma, si specifica che il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti e che l'erogazione potrà avvenire anticipatamente rispetto all'avvio del programma di mobilità compatibilmente con le tempistiche operative necessarie all'erogazione anticipata.

Si precisa, infine, che ovviamente restano validi gli accordi eventualmente stipulati dal Ministero con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 68/2012.

OBIETTIVI DEL PNRR E RELATIVI FONDI

Si segnala che secondo quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della misura di investimento 1.7 Missione M4C1, gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: l'assegnazione di una borsa di studio per l'accesso all'università ad almeno 300 mila studenti entro l'ultimo trimestre del 2023 e ad almeno 336 mila studenti entro l'ultimo trimestre del 2024.

Ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, le risorse derivanti dai fondi europei del PNRR, pari a 500 milioni di euro, saranno ripartite ed assegnate con apposito provvedimento Ministeriale in due *tranches* da 250 milioni di euro, rispettivamente nell'anno 2022 e nell'anno 2023, ai fini delle assegnazioni e delle erogazioni delle borse di studio aggiuntive per gli anni accademici 2022-2023 e 2023-2024.

Ai sensi del già citato art. 12 del d.l. 6.11.2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le predette risorse aggiuntive confluiscono sul fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.

Tuttavia, le risorse aggiuntive del PNRR non concorrono al computo della percentuale a carico delle Regioni, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 68 del 2012. Ciò è espressamente previsto dall'art. 14, comma 5, del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", che così recita: «1-bis) Le risorse di cui al comma 1, terzo periodo, non costituiscono incremento del fondo di cui all'articolo 18,

Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e non concorrono al computo della percentuale a carico delle regioni, con risorse proprie, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012», fermo restando, ovviamente, che le Regioni potranno comunque finanziare con risorse proprie aggiuntive gli interventi per il diritto allo studio in questione (come del resto disposto dal comma 3 dell'art. 18 del d.lgs. n. 68 del 2021 per l'ipotesi di finanziamento regionale maggiore a quello pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al FIS).

Si comunica che, trattandosi di fondi comunitari, destinatarie delle predette risorse aggiuntive di cui al PNRR saranno anche le Province autonome di Trento e Bolzano, pur non partecipando le stesse al riparto del FIS in base alla legge 191/2009, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021), come modificato dall'art. 19, comma 6 bis, del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022.

Inoltre, come previsto in linea generale per tutte le risorse del PNRR, almeno il 40% delle suddette risorse aggiuntive dovranno essere destinate agli enti del diritto allo studio delle Regioni del Mezzogiorno, vale a dire Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Informazione, comunicazione e pubblicità delle risorse PNRR

Il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza prescrive, all'articolo 34, obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità relativamente all'utilizzo delle risorse del PNRR.

Ciascun ente erogatore di borse di studio si impegna pertanto a rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti, indicando nella documentazione relativa alle borse assegnate grazie alle risorse aggiuntive che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea, all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU") e all'investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1, riportando negli atti il logo dell'Unione europea e fornendo un'adeguata diffusione e promozione dell'iniziativa, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE ALLA STRUTTURA DI MISSIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL DM 1320/2021

Il Ministero dell'università e della ricerca, in qualità di Amministrazione centrale titolare di misure del PNRR, coordina le relative attività di gestione, monitoraggio e conseguimento dei relativi milestone e target, in linea con le prescrizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021

Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, del Decreto-Legge, 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nonché del successivo dPCM 15 settembre 2021 che disciplina le strutture e i ruoli responsabili del monitoraggio del PNRR e dei relativi progetti.

In qualità di soggetti attuatori dell'Investimento 1.7, le Regioni e gli enti regionali per il diritto allo studio beneficiari delle risorse PNRR aggiuntive hanno l'onere di trasmettere con cadenza periodica ovvero su richiesta del MUR ogni informazione necessaria per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 anche al fine di comprovare il conseguimento delle milestone e dei target definiti per l'Investimento per i quali, gli stessi sono tenuti a conferire la relativa documentazione probatoria pertinente.

Tale onere ha carattere prescrittivo: il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione da parte di ciascun ente erogatore di borse di studio, nelle modalità e nelle tempistiche definite, comporta il mancato riconoscimento delle assegnazioni PNRR aggiuntive disposte dal MUR, ovvero il loro recupero, anche tramite compensazione, qualora già preventivamente erogate.

Il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del PNRR e sull'attuazione degli interventi previsti sarà effettuato con le seguenti modalità: al momento dell'acquisizione di ciascuna domanda relativa alla borsa di studio, sarà dovere dell'Ente regionale che eroga borsa medesima, acquisire le informazioni dettagliate sul soggetto che ne fa domanda, e renderle disponibili ai meccanismi di verifica dell'idoneità. Tali informazioni dovranno altresì essere aggiornate e rese disponibili con cadenza almeno bimestrale, al fine di verificare l'avanzamento della spesa e il conseguimento dei target previsti dal PNRR.

Le informazioni minime da acquisire, per ciascuno studente, sono le seguenti:

- a) anagrafica completa (nome e cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, sesso);
- b) se studente con disabilità (sì/no) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021;
- c) estremi di un documento di identità (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- d) dati relativi al percorso di studio (nome dell'Ateneo/Istituto, corso di studi, classe di laurea, anno di iscrizione, STEM sì/no);
- e) dati relativi alla borsa di studio (importo della borsa assegnata, importo effettivamente erogato allo studente).

Le Regioni e gli enti regionali per il diritto allo studio beneficiari delle risorse PNRR, in qualità di soggetti attuatori dell'Investimento 1.7, sono tenuti altresì a:

Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

- a) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- b) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul PNRR;
- c) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- d) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
- e) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Ulteriori informazioni e/o dati potranno essere richiesti dal MUR in funzione degli obblighi connessi al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse PNRR.

Sarà cura del MUR mettere a disposizione una apposita piattaforma informatica per la trasmissione dei dati di monitoraggio e rendicontazione di cui sopra.

Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

RIPARTO FIS 2022

Si rammenta da ultimo che, al fine di poter provvedere alle operazioni di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio per l'esercizio finanziario 2022 sulla base del decreto MUR-MEF n. 853/2020, si procederà alla rilevazione annuale dei dati mediante apposita piattaforma informatizzata predisposta dal CINECA. Per il riparto 2022 i dati dovranno riguardare alcuni specifici interventi delle Regioni riferiti al 30 aprile del corrente anno e relativi all'anno accademico 2021/2022 o, nei casi indicati, ai 12 mesi antecedenti la predetta data del 30 aprile.

Si invitano le Regioni in indirizzo a comunicare i contenuti della presente circolare ai rispettivi enti erogatori dei servizi per il diritto studio.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianluca Cerracchio